

We prepare for



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COLUCCIO – FILOCAMO”

Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 – C.F. 81001470806 - C.M. RCIC854005 - CODICE UNIVOCO: UF4RLZ

email : rcic854005@istruzione.it pec: rcic854005@pec.istruzione.it

sito web: www.comprensivoroccellaionica.edu.it

C.A.P. 89047 Roccella Jonica (Rc)

Circ. n. 190

Ai Genitori/tutori degli alunni
A tutto il personale in servizio
Al referente Covid d’Istituto
Al Personale preposto alla verifica dello stato vaccinale
Al Sito Web
Al Dsga
Atti

Oggetto: Superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Trasmissione Decreto n. 24 del 24 Marzo 2022.

Con riferimento a quanto in oggetto, si allega il Decreto n. 24/2022.

Si sottolineano, in particolare, gli articoli relativi alle disposizioni da applicare in ambito scolastico:

- Art. 4 – Isolamento e auto sorveglianza.

1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'**isolamento** per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate **positive** al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, è applicato il regime dell'**auto sorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi** al SARS-CoV-2 e di effettuare un **test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.**

Per ciò che riguarda i contatti stretti in ambito scolastico e l'uso delle mascherine FFP2 a scuola, si rinvia all'art. 9.

3. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.».

- Art. 6 – Green Pass

Fino al 30 aprile 2022, per l'accesso alle strutture scolastiche (esterni), è necessario il possesso del c.d. *green pass* base.

- Art. 8 Obblighi vaccinali

L'obbligo vaccinale per il personale scolastico è in vigore fino al 15 giugno 2022. Dopo l'articolo 4 -ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono inseriti gli artt. 4 ter 1 e 4 ter 2.

Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie:

a) *personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2;*

- Art. 9. Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.

A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il **personale scolastico** l'applicazione del **regime dell'auto sorveglianza**, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, si applicano le seguenti misure.

Resta fermo lo **svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione**, ivi compresa la **partecipazione a manifestazioni sportive**.

Sono diversificate le misure che verranno adottate in relazione all'ordine di scuola di riferimento.

SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE.

In assenza e fino a tre casi di positività solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico.

In presenza di 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19, tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione, l'attività didattica prosegue **per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo** al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di

casì, deve avvenire con un intervallo **massimo di cinque giorni** dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

SCUOLA DEL PRIMO CICLO.

In presenza di **almeno quattro casi** di positività tra gli alunni presenti in classe, nei dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19, tra i bambini e gli alunni presenti nella classe, l'attività didattica prosegue **per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo** al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo **massimo di cinque giorni** dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Gli alunni in **isolamento** in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 (positivi al test), possono seguire l'attività scolastica nella modalità della **didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata**.

Per quanto sopra NON sarà possibile attivare la DDI per gli/le alunni/e positivi/e, senza il certificato medico con le caratteristiche sopra specificate.

La riammissione in classe degli/delle alunni/e positivi/e, è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare **con esito negativo**, anche in centri privati a ciò abilitati.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie **di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva**, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

c) è raccomandato di prestare particolare attenzione al momento della pausa didattica;

d) **resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi**

all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°».

È bene precisare che la cessazione dello stato di emergenza, il 31 marzo 2022, non significa scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari. Nel pieno rispetto delle novità introdotte dal decreto in oggetto, quindi, si raccomanda all'intera comunità scolastica di continuare a mantenere alta l'attenzione ai fini della prevenzione dei contagi.

Il D.S.G.A. vigilerà affinché sia applicato il protocollo INAIL per l'igiene e la pulizia (locali, apparecchiature, suppellettili, ecc.).

Giova, infine, precisare che eventuali disposizioni adottate dal Dirigente Scolastico in ottemperanza al D.L. 5/ 2022 cessano a far data dal 1 di Aprile 2022 nel rispetto delle nuove disposizioni normative sopra richiamate.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Emanuela Cannistrà

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993